

ACCERTAMENTO

Definizione agevolata PVC

di **EVOLUTION**



La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consente chiudere le attività di accertamento senza l'emissione dell'avviso, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, o una prima dichiarazione in caso di omessa dichiarazione ed il versamento per intero delle imposte autoliquidate senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Accertamento", una apposita Scheda di studio.

L'[articolo 1 D.L. 119/2018](#) (cd. Decreto Fiscale) prevede la possibilità di **definire in modo agevolato i processi verbali di constatazione**, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, o una prima dichiarazione in caso di omessa dichiarazione ed il versamento per intero delle imposte autoliquidate senza applicare le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti.

Affinché sia possibile accedere a detta procedura è necessario che:

- I **pvc** siano consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (**24/10/2018**);
- **Non siano stati emessi avvisi di accertamento**;
- **Non sia stato inviato un invito al contraddittorio**;
- Le **dichiarazioni**, relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamento ex [articoli 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#) oggetto di controllo, **siano presentate entro il 31 Maggio 2019**.

La norma, rimandando ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per le modalità attuative, prevede l'**impossibilità di utilizzare ulteriori perdite pregresse**, con lo scopo di abbattere i maggiori imponibili emergenti, **rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini**.

Oltre alla presentazione della dichiarazione, nel medesimo termine (31/05/2019), il contribuente dovrà procedere con il **versamento delle imposte**, relative a tutte le violazioni

constatate per ciascun periodo di imposta oggetto di contestazione e risultanti dalle dichiarazioni presentate, **senza l'applicazione di interessi e/o sanzioni** (ex [articolo 17 D.Lgs. 472/1997](#)).

Il versamento potrà essere eseguito:

- in **unica soluzione**;
- a **rate trimestrali**, per un massimo di 20 rate, con scadenza a partire dal 31/05/2019 e secondo le disposizioni di cui ai [commi 2,3 e 4 articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#);
- senza la possibilità di operare compensazioni ai sensi delle disposizioni di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Nel caso in cui oggetto di definizione fossero le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2 decisione 2014/335/UE, il contribuente dovrà versare oltre alle imposte anche gli interessi di cui all'[articolo 114 Regolamento UE n. 952/2013](#).

Decorsi i suddetti termini senza che il contribuente provveda a presentare la dichiarazione o al versamento della prima o unica rata delle imposte dovute, la **definizione agevolata non si perfezionerà e l'Ufficio verificatore potrà procedere con l'ordinaria attività di controllo**, i cui termini di decadenza sono prorogati di due anni se relativi a controlli sui periodi di imposta fino al 31/12/2015 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 c.1 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)